



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Lucia Esposito	Presidente
dott.ssa Margherita Leone	Consigliera
dott. Francescopaolo Panariello	Consigliere rel.
dott. Fabrizio Amendola	Consigliere
dott. Francesco Giuseppe Luigi Caso	Consigliere

OGGETTO:
licenziamento disciplinare -
sproporzione -
accertamento in concreto -
conseguenze

Ud. 13/05/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. **15697/2024** r.g., proposto

da

[redacted] **srl**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
elett. dom.to in [redacted] Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti
[redacted]

ricorrente

contro

[redacted] elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte,
rappresentato e difeso dall'avv. [redacted]

controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 259/2024 pubblicata
in data 07/05/2024, n.r.g. 212/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13/05/2025 dal
Consigliere dott. Francescopaolo Panariello.

RILEVATO CHE

1.- [redacted] era stato socio accomandatario della Farmacia
[redacted] ed in tale veste aveva in precedenza
gestito la farmacia. In data 24/05/2019 era stato assunto da [redacted]
[redacted] srl come direttore di quella stessa farmacia.



In data 27/01/2020 gli era stata comunicata la contestazione disciplinare relativa ad una serie di irregolarità nella conduzione della farmacia e dell'annesso laboratorio galenico.

In data 10/02/2020 era stato licenziamento per giusta causa.

Adiva il Tribunale di Firenze per ottenere l'accertamento dell'insussistenza della giusta causa, la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della società al pagamento di tutte le retribuzioni perdute, ovvero, in subordine, la sola tutela indennitaria.

2.- Costitutosi il contraddittorio, [REDACTED] srl proponeva domanda riconvenzionale, con cui chiedeva la condanna dello [REDACTED] al pagamento della somma di euro 9.770,27 per spese legali richieste ad essa società dall'avv. [REDACTED]

3.- Espletata l'istruttoria testimoniale, il Tribunale rigettava la domanda principale e quella riconvenzionale e compensava le spese processuali.

4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello, in parziale accoglimento dell'appello del lavoratore, riteneva insussistente la giusta causa, sebbene dimostrati alcuni addebiti disciplinari privi però della gravità necessaria, sicché il licenziamento si rivelava sproporzionato; quindi, in applicazione dell'art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015, dichiarava risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannava la società a pagare allo [REDACTED] l'indennità risarcitoria liquidata in ventidue mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., nonché le spese dei due gradi di giudizio.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

- a) dall'istruttoria espletata è emerso che a seguito della cessione della farmacia, con assunzione come direttore di farmacia, il relativo personale fra settembre e novembre 2019 si era notevolmente ridotto, poiché il numero dei farmacisti si era dimezzato (da sei a tre) e per un certo periodo era rimasto vacante il posto di magazziniere;
- b) questa situazione di dispersione del personale è un dato oggettivo che ha inciso sulle condizioni di lavoro dei dipendenti rimasti in servizio ed è stata oggetto di numerose comunicazioni e richieste di intervento formulate dallo [REDACTED] alla società datrice di lavoro;



- c) la situazione è culminata in un incontro-scontro fra lo [REDACTED] e l'amministratore della società, che lo riteneva un incapace;
- d) vi è stato poi un periodo di assenza per malattia dello [REDACTED], durante tale assenza, un'ispezione della farmacia e del laboratorio galenico, cui ha fatto poi seguito la contestazione disciplinare;
- e) i molteplici fatti contestati possono riassumersi in otto condotte;
- f) occorre considerare che possono essere addebitati allo [REDACTED] solo fatti suoi propri, sicché – diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale – devono ritenersi irrilevanti fatti che riguardano il ruolo della di lui moglie, la condotta di quest'ultima tenuta nella farmacia e nei confronti degli altri dipendenti;
- g) la testimonianza della moglie dello [REDACTED] è inattendibile e quindi irrilevante, posto che ella pure è stata licenziamento e al momento della deposizione aveva un giudizio di impugnazione del suo licenziamento in corso, sebbene poi conciliato;
- h) all'esito dell'esame delle deposizioni testimoniali l'addebito di omessa segnalazione del disservizio causato dalla rottura del riscaldamento della farmacia dall'inizio della stagione invernale, costringendo il personale ad operare in situazione di palese violazione dell'art. 2087 c.c. non è provato; anzi in giudizio la società ha mutato linea, deducendo che lo [REDACTED] avrebbe adottato con negligenza i provvedimenti necessari;
- i) neppure provato è l'addebito dello stato di trascuratezza e di grave incuria in cui versava la farmacia, ove erano ancora presenti addobbi natalizi, sebbene le relative festività fossero decorse da tempo;
- j) sono invece provati gli addebiti della presenza nella cassettiera ed in varie ceste all'interno della farmacia di farmaci scaduti senza alcuna indicazione di invendibilità e la presenza all'interno del reparto di celiachia di prodotti scaduti da mesi; tuttavia non è provata la messa in vendita di farmaci scaduti;
- k) non è provato l'addebito della presenza di prodotti a base di curcuma non più vendibili dall'01/01/2020;



- l) solo in parte provato è l'addebito della presenza all'interno del laboratorio galenico di "sporcizia datata" fra i macchinari, ossia polvere, e di macchine incapsulatrici da tempo non lavate e non funzionanti;
- m) è rimasto non provato l'addebito della sussistenza di molteplici errori nella gestione delle procedure obbligatorie previste per legge (mancanze di alcune ricette mediche da allegare al foglio della preparazione; presenza di foglietti "volanti" con richiesta di preparazione di riso rosso senza ricetta né dosaggio; assenza di strumentazione per effettuare le preparazioni base; accettazione di ricette scadute), già ritenute non provate dal Tribunale senza specifica censura da parte della società;
- n) è provato l'addebito del riutilizzo di barattoli portati da clienti;
- o) è provato l'addebito dell'inserimento della dicitura "lassativo" nell'etichetta di molti multipli in violazione di legge, ma è altresì provato che in precedenti controlli non furono mai sollevati rilievi, segno di tolleranza;
- p) è provato l'addebito del superamento dei quantitativi di produzione previsti dalla legge, tuttavia trattasi di un fatto occasionale;
- q) è provato l'addebito della mancata applicazione della tariffa nazionale dei medicinali;
- r) non sussiste l'addebito del mancato svolgimento di turni lavorativi nella giornata di sabato da ottobre 2019 nonostante le gravi difficoltà di gestione dovute alle intervenute dimissioni di colleghi, atteso che il giorno di riposo dello [REDACTED] era proprio il sabato e che comunque egli ha svolto molte ore di lavoro straordinario e considerato che il sabato era comunque presente sua moglie la dott.ssa [REDACTED];
- s) quindi sono pochi di addebiti dimostrati, alcuni di scarsa entità, altri più rilevanti ma giustificabili in ragione della situazione di estrema carenza di personale all'interno della farmacia non imputabile allo [REDACTED];
- t) d'altro canto, vi è prova positiva che in precedenza, anche poco tempo prima, non sono mai state rilevate irregolarità del genere ed il ritiro dalla vendita dei prodotti in scadenza veniva effettuato in modo del tutto regolare;



- u) risulta inoltre che a novembre 2019 la farmacia aveva avuto un'ispezione dell'ASL conclusasi con esito positivo senza sanzioni, in quanto furono rilevate solo alcune problematiche – subito risolte – relative alla temperatura dei congelatori;
- v) ai fini della quantificazione dell'indennità in concreto, va considerata da un lato l'anzianità di servizio, modesta in quanto inferiore ad un anno, il che depone per il contenimento dell'indennità nei minimi; dall'altro della rilevante dimensione dell'attività economica della società e dei dipendenti occupati, nonché del comportamento delle parti e della particolare gravità del vizio del licenziamento, considerata la manifesta sproporzione della sanzione espulsiva, che depongono per una quantificazione verso i valori massimi al fine di adeguare il risarcimento alla gravità della violazione datoriale e della perdita subita dal dipendente;
- w) quindi si reputa di liquidare l'indennità risarcitoria in una misura prossima alla media e quindi in 22 mensilità.

4.- Avverso tale sentenza [redacted] srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

5.- [redacted] ha resistito con controricorso.

6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.

7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

CONSIDERATO CHE

1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la società ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" dell'art. 2119 c.c. e 90 CCNL farmacie private per avere la Corte territoriale ritenuto non gravi le mancanze pur provate a carico dello [redacted] nonché dell'art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per avere insufficientemente motivato su un punto decisivo della controversia.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

La ricorrente sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento della gravità dei singoli comportamenti risultati provati in giudizio, interdetto in sede di legittimità, in quanto riservato al giudice di merito.

Quanto al ruolo della gravità delle violazioni delle norme regolatrici del servizio farmaceutico, a prescindere dalla formulazione dell'art. 90, ult. co.,



CCNL va ribadito che la previsione, da parte del contratto collettivo o del codice disciplinare, della sanzione espulsiva non è vincolante per il giudice, poiché il giudizio di gravità e di proporzionalità della condotta rientra nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice ex art. 2119 c.c., ossia alla luce della nozione legale di giusta causa (o di giustificato motivo soggettivo), avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, sebbene la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisca uno (ma soltanto uno) dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di fonte legale, ossia utilizzata dall'art. 2119 c.c. (Cass. n. 16784/2020; Cass. n. 33811/2021).

Viceversa, nell'ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato e tipizzato dal contratto collettivo o dal codice disciplinare come infrazione meritevole solo di una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione, che quindi è vincolante, poiché condizione di maggior favore fatta espressamente salva dall'art. 12 della legge n. 604/1966, a meno che accerti che le parti abbiano previsto, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva (Cass. n. 14811/2020) e ritenga che il fatto concretamente accertato presenti questa connotazione di maggiore gravità.

Infine, il vizio motivazionale è prospettato in termini di "insufficienza", laddove la sentenza impugnata offre una motivazione che raggiunge ampiamente il "minimo costituzionale" (Cass. sez. un. n. 8053/2014).

2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 416, n. 3, e 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per avere la Corte territoriale omissa ogni motivazione in relazione all'addebito disciplinare riguardante la messa in vendita dei farmaci [redacted] ritirati dal commercio e non considerato che in relazione all'integratore [redacted] la circostanza era pacifica in quanto non contestata dallo [redacted]

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente non riporta gli atti processuali, neppure per estratto, dello [redacted] dai quali dovrebbe ricavarsi la "non contestazione", da parte del lavoratore, della circostanza relativamente all'integratore [redacted] sicché sotto



questo profilo il motivo difetta di autosufficienza.

Inoltre, la ricorrente non si confronta con la specifica motivazione, con cui la Corte territoriale ha affermato che *"Dalle foto di cui all'Allegato 3 alla contestazione disciplinare si vedono gli integratori a base di curcuma posti in vendita, ma non vi è alcuna prova che gli stessi fossero non più vendibili dal 1.1.2020"* (cfr. sentenza impugnata, p. 8). Quindi l'addebito è stato ritenuto dalla Corte territoriale non provato non con riguardo alla circostanza della messa in vendita di quegli integratori, bensì al fatto che non fossero più vendibili dal 1^o gennaio 2020.

3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" dell'art. 421 c.p.c. per avere la Corte territoriale omissa di esercitare il potere di accertamento della verità dei fatti addebitati e di proseguire pertanto nell'istruttoria, nonché dell'art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per avere omissa ogni motivazione sul punto, a fronte della specifica istanza riproposta nella memoria difensiva di appello di proseguire nell'escussione di ulteriori testimoni.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

La ricorrente avrebbe dovuto specificamente indicare i capitoli di prova sui quali chiedeva l'ulteriore corso dell'istruttoria, nonché dedurne e dimostrarne la "decisività". Al riguardo questa Corte ha già affermato che in tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei principi regolatori del giusto processo e, cioè, delle regole processuali, deve avere carattere decisivo e, quindi, incidere sul contenuto della decisione arrecando un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (Cass. ord. n. 32574/2024). In particolare si è precisato che la censura, qualora investa la mancata ammissione in appello di istanze istruttorie, è ammissibile solo in quanto spieghi come e perché le istanze in parola, se accolte, sarebbero state suscettibili di rovesciare l'esito del giudizio di primo grado (Cass. n. 9674/2023).

Infine, sotto il profilo motivazionale, il vizio di motivazione per omissa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie



che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la *ratio decidendi* risulti priva di fondamento (Cass. ord. n. 30721/2024; Cass. ord. n. 18072/2024).

In ogni caso va ribadito che secondo un consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, *"non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito"* (Cass. ord. n. 4513/2023, che richiama Cass. n. 7394/2010; Cass. n. 13954/2007; Cass. n. 12052/2007; Cass. n. 7972/2007; Cass. n. 5274/2007; Cass. n. 2577/2007; Cass. n. 27197/2006; Cass. n. 14267/2006; Cass. n. 12446/2006; Cass. n. 9368/2006; Cass. n. 9233/2006; Cass. n. 3881/2006; e ricorda che sin da Cass. n. 1674/1963 venne affermato il principio secondo cui *"la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione"*).

4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" dell'art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per avere la Corte territoriale omissa di motivare in ordine all'addebito relativo all'omessa segnalazione della rottura del riscaldamento.

Il motivo è infondato.

Alle pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata la Corte territoriale si è ampiamente dilungata sulla spiegazione del proprio convincimento circa l'insussistenza della prova di quell'addebito. E si rivela infine inammissibile quella parte del motivo, con cui la ricorrente sollecita surrettiziamente – sotto la falsa veste della violazione dell'obbligo motivazionale – una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, interdetta in sede di legittimità in quanto riservata al giudice di merito.

5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" dell'art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per avere la Corte territoriale omissa di considerare le prove relative alla questione della carenza di personale.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente – piuttosto che evidenziare l'omessa motivazione – sollecita a questa Corte una diversa valutazione delle deposizioni testimoniali, ai fini



dell'esatta ricostruzione delle ragioni per le quali i vari colleghi farmacisti si dimisero. A suo dire ciò dipese da comportamenti della moglie dello [REDACTED] e non da asseritamente preannunziati trasferimenti.

Orbene, da un lato l'omessa motivazione non sussiste, avendo la Corte territoriale ampiamente motivato il proprio convincimento con riguardo alla rilevanza che la carenza di personale ebbe sulle disfunzioni organizzative interne alla farmacia, idonee ad attenuare di molto le responsabilità dello [REDACTED]. Quale fosse poi la reale ragione delle dimissioni di ben tre farmacisti su sei è un fatto di cui la ricorrente non spiega la "decisività", dal momento che, anche secondo la sua prospettazione (v. ricorso per cassazione, p. 15), non sarebbe imputabile allo [REDACTED] (ma alla di lui moglie) e comunque non faceva parte della contestazione disciplinare come riportata nella sentenza impugnata, sicché resta del tutto irrilevante sul piano giuridico.

Infine va ribadito che la valutazione delle deposizioni testimoniali è attività riservata al giudice di merito, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità.

6.- Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 3 d.lgs. n. 23/2015 e 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per avere la Corte territoriale liquidato in misura eccessiva l'indennità risarcitoria e motivato in modo insufficiente e contraddittorio sul punto.

Il motivo è palesemente infondato, tenuto conto della specifica ed articolata motivazione spesa dalla Corte territoriale. Quest'ultima ha infatti considerato da un lato l'anzianità di servizio (modesta in quanto inferiore ad un anno, il che depone per il contenimento dell'indennità nei minimi) e, dall'altro, la rilevante dimensione dell'attività economica della società e dei dipendenti occupati, nonché il comportamento delle parti e la particolare gravità del vizio del licenziamento, considerata la manifesta sproporzione della sanzione espulsiva, elementi ritenuti e valutati tali da indurre ad una quantificazione verso i valori massimi al fine di adeguare il risarcimento alla gravità della violazione datoriale e della perdita subita dal dipendente. Sulla base di tali ragioni ha reputato di liquidare l'indennità risarcitoria in una misura prossima alla media e quindi in ventidue mensilità.

Il denunciato errore di calcolo della media – secondo la ricorrente la media



fra 6 e 36 mensilità è 21 e non 22 (v. ricorso per cassazione, p. 22) – non sussiste, avendo la Corte territoriale scelto non la misura media, ma una misura “*prossima alla media*” (v. sentenza impugnata, p. 12), ossia vicina alla media, come è appunto quella in concreto adottata.

7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 13/05/2025.

La Presidente

dott.ssa Lucia Esposito

